



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale

Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 18

Roma, 25 giugno 2021

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art.2, comma 3, del dpcm 22 luglio 2011. Nuovi servizi per i quali è prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche: Autoliquidazione dei codici ditta cessati nel corso dell'anno.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni.
- /// **Circolare Inail 5 febbraio 1991, n. 12:** "Autoliquidazione del premio assicurativo".
- /// **Circolare Inail 10 gennaio 2012, n. 1:** "Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail. Prima attuazione. Dichiarazione annuale delle retribuzioni; comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio; domanda di ammissione alla riduzione artigiani; comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte; elenco trimestrale dei soci lavoratori facchini".
- /// **Circolare Inail 14 settembre 2012, n. 43:** "Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, del dpcm 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere da settembre 2012".
- /// **Circolare Inail 31 ottobre 2012, n. 59:** "Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, del dpcm 22 luglio 2011. Nuovi servizi per i quali è prevista l'adozione esclusiva delle modalità

telematiche: - Istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo. - Denuncia di iscrizione polizza speciale facchini”.

∕ **Circolare Inail 21 dicembre 2012, n. 68:** “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del dpcm 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 2 gennaio 2013”.

∕ **Circolare Inail 11 aprile 2013, n. 19:** “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del dpcm 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 30 aprile 2013”.

∕ **Circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34:** “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del dpcm 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1 luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione”.

∕ **Circolare Inail 17 gennaio 2014, n. 3:** “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del dpcm 22 luglio 2011. Nuovi servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche: ricorsi per oscillazione tasso di competenza delle Sedi, domande per la rettifica dell’inquadramento e della classificazione, richieste di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro unico del lavoro”.

Premessa

In base alla vigente normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i soggetti assicuranti in caso di cessazione dell’attività devono presentare all’Inail la denuncia di cessazione entro 30 giorni dalla cessazione stessa¹ e la dichiarazione delle retribuzioni entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione², contestualmente all’autoliquidazione del premio.

Le cessazioni in discorso riguardano le ipotesi di fine attività, trasferimento di azienda ad altro soggetto, chiusura per fallimento e simili, vale a dire i casi in cui il rapporto assicurativo istituito con un determinato codice ditta deve essere cessato venendo meno l’obbligo assicurativo per tutte le posizioni assicurative territoriali riferite al soggetto assicurante.

¹ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 12, comma 3: *I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all’Istituto assicuratore (...) la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate.*

² Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 28, comma 4, secondo periodo: *In caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all’autoliquidazione del premio.*

Nell'ambito del programma di implementazione e miglioramento dei servizi telematici è stato realizzato il servizio *Autoliquidazione ditte cessate* con cui i soggetti assicuranti titolari di polizze dipendenti e polizze artigiani possono effettuare l'autoliquidazione in caso di cessazione dell'attività.

Si ricorda che l'autoliquidazione si applica solo ai premi delle polizze dipendenti e delle polizze artigiani con esclusione di tutte le altre polizze speciali.

Servizio online Autoliquidazione ditte cessate

Il nuovo servizio sarà disponibile dal 1° luglio 2021 nel menu *Autoliquidazione* dei servizi *online*.

L'accesso al servizio è riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati ai servizi per l'autoliquidazione.

È possibile accedere al servizio anche contestualmente alla denuncia di cessazione dell'attività (cessazione codice ditta) da *Denunce - Denunce di cessazione*, tramite l'apposito *link Autoliquidazione ditte cessate*.

Con il servizio *Autoliquidazione ditte cessate*, gli utenti, possono effettuare:

1. l'invio della dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall'inizio dell'anno alla data di cessazione dell'attività per le polizze dipendenti;
2. il calcolo del premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti, che può essere sia a favore del soggetto assicurante che a favore dell'Inail con conseguente obbligo di pagamento.

Il servizio è riservato ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali (Pat).

Il servizio attualmente non comprende:

- a) i soggetti assicuranti titolari di un codice ditta nel quale sono presenti esclusivamente posizioni assicurative navigazione (Pan) oppure posizioni assicurative navigazione e posizioni assicurative territoriali (Pan e Pat);
- b) l'autoliquidazione dei contributi associativi.

In entrambi i predetti casi continuano ad applicarsi le attuali modalità.

Il servizio *online Autoliquidazione ditte cessate* rimane disponibile all'utente fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione.

Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite Pec alla Sede competente.

Si ricorda che nel caso in cui dai conteggi scaturisca un conguaglio di premio da versare, il relativo pagamento deve essere effettuato in unica soluzione in quanto non si applica il pagamento in quattro rate ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124³ e dell'art. 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144⁴.

Si informa, infine che, come avviene per tutti i servizi *online*, anche il servizio *Autoliquidazione ditte cessate* consente all'utente di lasciare le denunce riguardanti il codice ditta di interesse "in lavorazione" nella "scrivania elettronica", senza necessità di inoltrare subito la pratica.

In ogni caso il sistema effettua il controllo sui dati indicati nel servizio *online* e quelli registrati nell'archivio dell'Inail nel momento in cui la pratica viene inoltrata.

Qualora il sistema rilevi disallineamenti tra gli elementi di calcolo indicati dall'utente nel servizio e quelli presenti nell'archivio dell'Inail, un apposito messaggio avvisa l'utente e lo invita a riproporre l'autoliquidazione.

Presupposti per l'autoliquidazione ditte cessate

Il servizio *Autoliquidazione ditte cessate* presuppone che:

- a) sia stata inoltrata la denuncia di cessazione (cessazione codice ditta);
- b) il premio relativo all'anno precedente sia stato regolato.

La denuncia di cessazione dell'attività può essere trasmessa anche contestualmente all'*Autoliquidazione ditte cessate*.

Il servizio non consente di trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni se non viene trasmessa anche la denuncia di cessazione, qualora questa non sia stata già inviata.

Se la denuncia di cessazione è effettuata contestualmente all'autoliquidazione, la data di cessazione indicata dal soggetto assicurante o dal suo intermediario è memorizzata nel servizio *Autoliquidazione ditte cessate*⁵.

Se la denuncia di cessazione dell'attività già trasmessa è stata regolarmente istruita e definita dalla Sede competente con emissione del certificato di cessazione, il servizio *Autoliquidazione ditte cessate* considera la data di cessazione indicata nel predetto certificato.

³ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 44, comma 3, come modificato dall'articolo 59, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: *Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio.*

⁴ Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 55, comma 5: *I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico.*

⁵ Anche se la data di cessazione non è ancora presente nell'applicativo GRA web.

Per quanto riguarda il secondo presupposto relativo all'avvenuta regolazione del premio dovuto per l'anno precedente, il servizio *online* è stato strutturato con gli opportuni controlli.

In base alla consueta programmazione delle attività, l'elaborazione dell'autoliquidazione si completa per tutti i soggetti assicuranti entro il 31 marzo per le dichiarazioni delle retribuzioni trasmesse nei termini di legge entro il 28 febbraio.

Poiché per i titolari di polizze dipendenti le dichiarazioni delle retribuzioni devono essere inviate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione, l'ipotesi che non sia stato regolato l'anno precedente (tranne i casi di omesso invio delle dichiarazioni retributive) si verifica solo per i soggetti che cessano l'attività dal 1° al 31 gennaio che sono tenuti a trasmettere le retribuzioni entro il 16 marzo.

In questi casi residuali il servizio *Autoliquidazione ditte cessate* non può essere utilizzato per il calcolo del premio relativo al periodo decorrente dal 1° gennaio fino alla data di cessazione dell'attività, ma solo per inviare entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa la dichiarazione delle retribuzioni relativa al suddetto ultimo periodo.

Una volta calcolato il premio di autoliquidazione dell'anno precedente è prevista la comunicazione dell'autoliquidazione al soggetto assicurante tramite Pec, a cura della Sede competente, con il risultato dei conteggi e quindi con l'indicazione degli eventuali conguagli a favore del datore di lavoro o da versare all'Istituto.

I soggetti assicuranti titolari della sola polizza artigiani, qualora cessino l'attività dal 1° al 31 gennaio, devono rivolgersi alla Sede competente in caso di difficoltà nel determinare il conguaglio per il minor periodo tra l'inizio dell'anno e la data di cessazione in quanto il servizio *online* per detto periodo non effettua il relativo calcolo.

I soggetti assicuranti titolari di polizza dipendenti o della sola polizza artigiani che cessano l'attività dal 1° febbraio in poi, possono determinare il premio dovuto tramite il servizio *Autoliquidazione ditte cessate* entro il termine stabilito⁶, tenendo presente che le attività di elaborazione dell'autoliquidazione di tutti i soggetti assicuranti si completano entro il 31 marzo di ogni anno.

Elementi per il calcolo del premio e agevolazioni

L'autoliquidazione ai sensi dell'art. 28, comma 4, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è calcolata sulla base degli elementi disponibili al momento in cui l'utente effettua gli adempimenti con il servizio *Autoliquidazione ditte cessate*.

In particolare, per quanto riguarda il tasso applicabile, si fa riferimento a quello già comunicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 22 delle Modalità per l'Applicazione delle Tariffe⁷.

⁶ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 28, comma 4, secondo periodo: *In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione del premio.*

⁷ Per le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2019 si applicano le Modalità per l'Applicazione delle Tariffe approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019 recante *Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività"* e relative Modalità di applicazione. Anno 2019.

Nel caso in cui il soggetto assicurante abbia presentato la domanda di riduzione del tasso per prevenzione ai sensi dell'art. 23 delle Modalità per l'Applicazione delle Tariffe 2019 possono verificarsi i seguenti casi:

1. la domanda di riduzione del tasso per prevenzione non è stata ancora definita dalla Sede competente, in questo caso il servizio considera per il conteggio dell'eventuale premio dovuto a conguaglio, il tasso applicabile comunicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
2. la domanda di riduzione del tasso per prevenzione è stata definita e accolta dalla Sede competente con emissione del relativo provvedimento di accoglimento, nel quale è indicata la percentuale di oscillazione del tasso in diminuzione. In questo caso, il servizio, ai fini dell'eventuale conguaglio di premio, considera il nuovo tasso comprensivo dell'oscillazione in diminuzione di cui al predetto art. 23.

Nell'ipotesi di cui al punto 1 qualora la domanda venga accolta dalla Sede competente dopo il termine per l'autoliquidazione della ditta cessata (giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione), la Sede interessata deve provvedere alla rettifica del tasso applicato nonché al ricalcolo dell'eventuale premio di autoliquidazione dovuto fino alla data di cessazione dell'attività e all'invio del relativo provvedimento.

Si riepilogano gli elementi per il calcolo dell'eventuale conguaglio di premio presenti nel servizio *Autoliquidazione ditte cessate*:

- a) per la polizza dipendenti: il tasso di rata elaborato con operazione centralizzata per l'autoliquidazione dell'anno precedente ovvero il tasso rielaborato dalla Sede⁸ nonché le agevolazioni/sconti secondo la normativa vigente alla data di utilizzazione del servizio;
- b) per la polizza artigiani: il premio speciale unitario previsto dalla normativa vigente alla data del servizio. Si ricorda che le Modalità per l'applicazione della tariffa dei premi speciali artigiani approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 prevedono che i premi speciali artigiani *sono dovuti in misura fissa a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell'anno salvo che nelle seguenti ipotesi (...) 2) cessazione definitiva dell'attività assicurata (...): il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività stessa.*

Pertanto il premio speciale artigiano è dovuto anche per l'intero mese in cui ricade la cessazione non essendo frazionabile in giornate.

Per quanto riguarda gli sconti e le agevolazioni, il servizio *online* in parola permette, come il servizio per l'autoliquidazione *Alpi online*, di applicare le agevolazioni previste a legislazione vigente tramite apposita selezione della riduzione/sconto di interesse.

Si ricorda che la riduzione artigiani di cui all'art. 1, commi 780-781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 deve essere chiesta nell'anno di rata e si applica al relativo premio di regolazione. Pertanto, se il soggetto assicurante cessa la propria attività per esempio nel corso del 2021, la riduzione è applicata a condizione che essa sia stata richiesta con la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel 2020, presentata entro il 1° marzo 2021 e l'impresa artigiana non abbia registrato infortuni nel biennio 2019/2020.

⁸ Con l'apposita funzione di "Ricalcolo Tassi".

Per le cooperative non operanti in zone montane e/o svantaggiate che abbiano i requisiti per usufruire delle riduzioni contributive previste dall'art. 32, comma 7-ter, della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il servizio *Autoliquidazione ditte cessate* consente di comunicare la percentuale di prodotto conferito dai soci operanti in zone montane e/o svantaggiate, in rapporto al prodotto totale manipolato trasformato o commercializzato dalle stesse⁹.

Nel caso in cui intervengano modifiche delle agevolazioni con effetto retroattivo oppure le riduzioni contributive siano revocate, è previsto il ricalcolo d'ufficio dell'eventuale conguaglio di premio dovuto fino alla data di cessazione.

Lo stesso ricalcolo d'ufficio è previsto anche a seguito dell'aggiornamento del premio speciale unitario artigiani soggetto a rivalutazione annuale e nel caso in cui sia accolta la domanda di riduzione del tasso per prevenzione ai sensi dell'art. 23 delle Modalità per l'Applicazione delle Tariffe di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Regime sanzionatorio in caso di tardata presentazione della dichiarazione delle retribuzioni.

Nel caso di violazione del termine previsto per l'invio delle dichiarazioni delle retribuzioni delle ditte cessate (giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione) l'eventuale conguaglio di premio è calcolato sulle retribuzioni trasmesse via Pec ai sensi dell'art. 28, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

In questo caso sul premio dovuto sono applicate le sanzioni civili per evasione ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal giorno successivo alla scadenza del premio di autoliquidazione al giorno precedente la data di trasmissione via Pec delle retribuzioni.

Se invece si accerta che la tardiva comunicazione all'Inail dell'ammontare delle retribuzioni ha determinato un conguaglio a favore del soggetto assicurante, trattandosi di un'inadempienza di carattere formale e non sostanziale, la Sede competente deve avviare il procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 consistente nell'accertamento della violazione e nella conseguente emissione dell'atto di contestazione e notificazione dell'illecito amministrativo accertato preceduto dalla diffida obbligatoria prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

In tale ipotesi è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 195 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124¹⁰.

Nell'invitare le Strutture territoriali ad adottare tutte le iniziative di informazione più opportune nel territorio di competenza, sia nei confronti dei consulenti del lavoro e

⁹ Circolare Inail 16 dicembre 2013, n.60: *Cooperative agricole e loro consorzi assicurati ai sensi del Titolo I del Dpr 1124/1965 non operanti in zone di montagna o svantaggiate. Applicazione delle riduzioni ai premi assicurativi in proporzione alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci in zone di montagna o svantaggiate e conferito alle cooperative/consorzi.*

¹⁰ L'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n.758 e dall'articolo 1, comma 1177, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede in caso di violazione delle disposizioni del medesimo decreto una sanzione amministrativa da un minimo di 125 euro a un massimo di 770 euro (sanzione in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689 pari a 250 euro).

degli altri professionisti legittimati a effettuare adempimenti in materia di lavoro che delle associazioni di categoria dei datori di lavoro, si rinvia per ulteriori dettagli tecnici al manuale utente (Aziende e Intermediari) *Autoliquidazione ditte cessate* pubblicato in www.inail.it *Servizi online – Manuali operativi*.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello